

**ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ENTI DEL TERZO SETTORE, CIRCOLI RICREATIVI
QUANDO SERVE IL “CERTIFICATO VERDE” (GREEN PASS)
AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE**

di seguito potete trovare un **aggiornamento (al 30 settembre)** delle disposizioni in materia di “certificato verde” e attività in zona bianca **di interesse per lo svolgimento dell'attività sportiva, ricreativa , culturale etc. delle associazioni sportive e del terzo settore** alla luce della seguente normativa:

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021](#) (G.U. 52 del 2 marzo 2021)
- [Ordinanza Ministro della Salute 22 giugno 2021](#) (G.U. 148 del 23/06/2021)
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021](#) (G.U. 143 del 17/06/2021);
- [Decreto legge 23 luglio 2021, n.105](#) (G.U. 143 del 23/07/2021) convertito in Legge n.106 del 16 settembre 2021 (G.U. 224 del 18/09/2021). [Il testo coordinato è stato ripubblicato](#) nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 30/09/2021;
- [Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021.](#)
- [Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111](#) (G.U. 187 del 06/08/2021) convertito in [Legge n.133 del 24 settembre 2021.](#);
- [Circolare Ministero dell'Interno 10 agosto 2021](#)
- [Ordinanza Ministero della Salute 27 agosto 2021](#) (G.U. 207 del 30/08/2021);
- [Decreto legge 21 settembre 2021 n.127](#)
- [le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate al 27 settembre 2021,](#)

Ci riserviamo altri, ulteriori aggiornamenti allorché saranno aggiornate le FAQ del Dipartimento Sport e del Governo o sarà emessa ulteriore normativa.

Proroga al 31 ottobre 2021 dell'obbligo di indossare la mascherina negli assembramenti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, e fermo restando che a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, l'ordinanza 27 agosto del Ministero della Salute proroga al 31 ottobre l'**obbligo di indossare la mascherina quando non può essere garantito il distanziamento interpersonale** o si configurino assembramenti o affollamenti.

Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e più volte prorogato (in ultimo sino al 31 luglio scorso) è **stato ulteriormente prorogato con il DL 105 fino al 31 dicembre 2021.**

Proroga delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19 disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e con decreto legge 16 maggio 2020 n.33

La proroga dello stato di emergenza comporta, principalmente sulla base della “colorazione” del territorio (bianco, giallo, arancione, rosso), la cui gradazione è stata regolata dal decreto 105

in maniera diversa dal passato (vedi più avanti), la **facoltà** per gli organi competenti **di poter adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure per evitare la diffusione del COVID 19.**

E' stata pertanto ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare una serie di misure a suo tempo disposte con decreto legge 25 marzo 2020 n.19 e decreto legge 16 maggio 2020 n.33. Tra le più significative per le nostre associazioni, la limitazione della circolazione delle persone, la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, con o senza pubblico, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e ricreativo, la chiusura di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione, la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi, la limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico.

Obbligo di rispettare la distanza impersonale di almeno un metro

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta almeno sino a tale data l'obbligo, nello svolgimento di qualsiasi tipo di riunione, di **garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**

Obbligo di rispettare i protocolli nelle attività economiche, produttive e sociali

La proroga al 31/12/2021 dei termini di cui all'art.3 del decreto legge 33/2020 comporta inoltre, almeno sino a tale data, l'obbligo di **svolgere tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli** o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, **adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome** nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Nuovi criteri per la classificazione dei territori

La nuova classificazione operata dal DL105 tiene conto di una serie diversa di parametri rispetto al passato. Per essere classificati ad esempio in **“Zona bianca”** si devono verificare, **alternativamente, una delle seguenti condizioni**

- incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

Impiego certificazioni verdi COVID-19

L'articolo 3 del DL 105 introduce in pratica l'obbligo di essere in possesso del famoso green pass (Certificato Verde) per accedere, in zona bianca, ad una serie di attività e servizi. **Tale**

obbligo è in vigore dal 6 agosto.

Con il decreto legge 127, **a partire dal 15 ottobre, tutti i lavoratori, pubblici e privati, hanno l'obbligo di essere in possesso del certificato verde. L'obbligo si estende anche ai volontari**

ATTENZIONE: Tale obbligo sussiste anche in zona gialla, arancione e rossa, solo qualora tali attività e servizi siano autorizzati. Laddove sono vietati, non vi si può accedere neanche con il green pass.

ATTENZIONE: tale obbligo non sussiste per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Quindi non sussiste per gli under 12. Non sussiste nemmeno per chi è in possesso di certificato medico che esenta dalla vaccinazione (vedi circolare ministero della salute del 4 agosto 2021)

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

Cos'è il Certificato Verde Covid e come si ottiene

Le **certificazioni verdi COVID-19** “sono certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. (DPCM 17 giugno 2021, art.1)

Ci facciamo aiutare dal sito della Regione Toscana, a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione: <https://www.regione.toscana.it/-/certificato-verde-covid-19>

La Regione lo definisce così: **“E' la certificazione che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. È emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. La Certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*) consente l'accesso a eventi pubblici, residenze sanitarie assistenziali o altre strutture in Italia, e permette di spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 1° luglio è valida come “EU digital COVID certificate” e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. A partire dal 6 agosto, il *Green Pass* sarà richiesto per poter svolgere o accedere a molte attività e servizi”.**

“Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell'Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”(DPCM 17 giugno 2021, art.2)

Qual è la durata del Certificato Verde Covid ? (art.4 DL 105)

- In caso di vaccinazione la validità è di **12 mesi** a partire dal quindicesimo giorno successivo al completamento del ciclo vaccinale o sino alla dose successiva, a seconda del tipo di vaccino, per chi ha ricevuto solo la prima dose.
- In caso di guarigione da Covid, la durata del certificato è di **6 mesi**.
- In caso di tampone negativo ha la durata di 48 ore.

Chi deve essere in possesso di certificato verde?

Limitandoci a quanto di interesse per l'associazionismo sportivo e del terzo settore, vi è l'obbligo di essere in possesso di certificazione verde per accedere alle attività e ai servizi di seguito elencati. Tale obbligo di legge, sussiste anche per dipendenti, operatori, amministrativi etc, e sussiste, per essi, anche per le attività all'aperto.

Dove è obbligatorio essere in possesso di certificato verde? (art.3 DL 105)

Limitandoci alle attività e ai servizi di interesse per l'associazionismo sportivo e del terzo settore, vi è l'obbligo di essere in possesso di certificazione verde per accedere a:

- **servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso.** I nostri circoli che nei confronti dei soci svolgono servizi di ristorazione sono compresi in questa tipologia. **Attenzione:** se i servizi di ristorazione al chiuso sono prestati per i frequentatori dei centri estivi, l'obbligo di green pass, naturalmente limitatamente a tale attività, non sussiste. (vedi più avanti). Analogamente se sono all'interno di strutture ricettive. L'obbligo non sussiste nemmeno per la consumazione al banco;
- **spettacoli aperti al pubblico** L'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni. “In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19”. La capienza consentita varia a seconda della colorazione della zona.
- **eventi e competizioni sportive.** Anche in questo caso l'art. 4 del decreto 105 offre ulteriori precisazioni, specificando che queste limitazioni “si applicano anche per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale”. Anche in questo caso, la capienza consentita varia a seconda della colorazione della zona, ed è stata modificata con il Decreto Legge 111 del 6 agosto, che consente inoltre “modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.” Se non si è in grado di assicurare il rispetto delle condizioni, le manifestazioni devono svolgersi senza pubblico.
- **piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Qui la prescrizione è chiara. Chi vuol fare attività sportiva nei suddetti impianti al chiuso deve essere in possesso di certificato verde. Sono obbligati ad averlo anche tutti coloro (tecnici, istruttori, amministrativi etc) che operano all'interno dell'impianto sportivo sia che abbiano rapporti di lavoro, rapporti retribuiti con il cosiddetto compenso sportivo, e anche se sono volontari Si richiama l'attenzione sul concetto di palestra, (vedi più avanti) che come noi abbiamo sempre sottolineato è in concetto inclusivo, e in pratica comprende tutti i luoghi dove si fa sport al chiuso e sul fatto che in questi impianti, comprese le palestre, non ci sono distinzioni tra sport di squadra e sport individuali.** Al momento non ci sono deroghe, nemmeno per le attività di interesse nazionale.
- **Attenzione: al momento, in zona bianca e gialla, per le attività all'aperto non esiste alcun obbligo di green pass per chi pratica attività sportiva. Sono però obbligati ad averlo tutti coloro (tecnici, istruttori, amministrativi etc) che operano all'interno dell'impianto sportivo sia che abbiano rapporti di lavoro, rapporti retribuiti, e anche se sono volontari**

- Sia per le attività all'aperto, sia per quelle al chiuso, si devono poi, naturalmente rispettare i protocolli specifici per ogni disciplina sportiva.
- Si riporta a proposito la nuova FAQ 16 (aggiornamento 27 settembre 2021) del Dipartimento per lo Sport **È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all'interno dell'impianto sportivo? Sì.** In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall'[art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#) prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.** La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.
- **centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.** Qualche esempio: si può giocare a briscola al circolo? Sì, se il tavolo è all'aperto, no se è al chiuso, a meno che i giocatori non abbiano il green pass. Si può assistere ad uno spettacolo musicale o teatrale nel circolo? No senza green pass, sia all'aperto sia al chiuso.
- Per quanto riguarda i trasporti, **dal 1° settembre è obbligatorio** avere il green pass per salire sugli aerei, sulle navi e traghetti adibito al trasporto interregionale, sui treni Intercity e Alta Velocità, sugli autobus il cui percorso collega più di due regioni

Cosa si intende per palestra? (Faq n.4 del Dipartimento Sport, aggiornata al 31 agosto)

Ci soffermiamo nello specifico su questa faq in quanto, se è semplice capire cosa si intenda per piscine, sport di squadra etc, più complesso è il concetto di palestra. Secondo la FAQ suddetta *Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.*

Si possono usare gli spogliatoi e fare la doccia negli impianti in cui è d'obbligo il green pass?

Nei suddetti impianti, l'uso degli spogliatoi e delle docce è consentito solo ai possessori di certificato verde.

Si possono usare gli spogliatoi e fare la doccia negli impianti sportivi dove gli sport di squadra, o individuali, sono all'aperto?

SI. Ci si basa, per affermarlo, sull'interpretazione letterale del DL 105, per il quale *l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, ha bisogno di green pass limitatamente alle attività al chiuso, e quindi esso non serve per i servizi al chiuso per le attività che si svolgono all'aperto.*

Sintetizzando

- si green pass per gli spogliatoi delle attività che si svolgono al chiuso;

- **no green pass per gli spogliatoi delle attività che si svolgono all'aperto**

Come calcolo il numero delle persone che possono entrare negli spogliatoi?

“La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio. È vietato l'uso di dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. (Faq n.8 del Dipartimento Sport)

In pratica: **prima calcolo il numero massimo di persone che possono entrare nell'impianto**, basandoci sul criterio di 12 mq per persona (200 mq= 16 persone). Di conseguenza negli spogliatoi il massimo sarà di 16 persone se possono distanziarsi un metro dall'altra, altrimenti il numero scende. Complicato per le palestre, più facile per chi gioca a calcio, o nuota in piscina, o gioca a tennis.

Ancora sulla partecipazione del pubblico ad eventi e competizioni sportive

La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021. La normativa prevede che l'accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 (Faq n.15 del Dipartimento Sport).

Si ricorda che gli eventi e le competizioni sportive di cui all'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 sono quelli definiti “di interesse nazionale”. **La FAQ è chiara: in zona bianca e gialla si possono organizzare anche se non sono autorizzati dal CONI!!!**

Il divieto di partecipare, in qualità di pubblico, ai non possessori di green pass a eventi e competizioni sportive, poco si concilia con quelle manifestazioni sportive che si svolgono ad esempio sulla strada (ciclismo, podismo) o in impianti sportivi dove l'accesso non è regolamentato. Come comportarci?

Al momento non abbiamo risposte a questa specifica domanda, ma la seguente faq del Governo ci può aiutare:

Domanda: *“L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?”*

Risposta: *“L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.*

Chi è tenuto a controllare il possesso del certificato verde e a verificarne la validità?

Secondo il DPCM 17 giugno 2021, la verifica del possesso del green pass spetta:

- ai **pubblici ufficiali** nell'esercizio delle relative funzioni;
- al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto in apposito elenco tenuto dal

- prefetto competente per territorio
- ai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde e ai loro delegati;
 - al proprietario o legittimo detentore dei luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde e ai loro delegati;
 - ai datori di lavoro per i lavoratori pubblici e provatim a qualsiasi titolo;
 - ai datori di lavoro o **legali rappresentanti** per le associazioni dove operano volontari

Come si conferisce la delega? (DPCM 17 giugno 2021, art.13)

I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e i proprietari o legittimi detentori dei luoghi o locali suddetti, i datori di lavoro e i legali rappresentanti delle associazioni, possono avvalersi di delegati per l'effettuazione dei controlli .

I delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

La delega, quindi, potrà essere attribuita dal Presidente dell'Associazione, dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l'oggetto e le istruzioni che il delegato deve eseguire per il controllo.

Come si effettuano i controlli

Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 è prevista l'apposizione su di esse di un codice a barre bidimensionale -QR code- (DPCM 17 giugno 2021, art.2). Tale verifica è effettuata mediante la lettura del suddetto QR code, **utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile (app) denominata VerificaC19**, che consente inoltre di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. (DPCM 17 giugno 2021, art.13)

Per quanto riguarda le risultanze dei tamponi, il controllo è effettuato mediante l'esame del documento cartaceo.

Per quanto riguarda il controllo dei documenti, se per i pubblici esercizi gli operatori non hanno titolo a chiederlo, per i circoli, le palestre etc il **cui accesso è riservato solo ai soci**, la questione si complica, in quanto per comprovare di essere soci o tesserati può essere richiesta l'esibizione di documenti che lo dimostrino. **Il controllo del green pass implica l'acquisizione di dati personali da parte di chi effettua il controllo tramite scansione ma non consente la loro conservazione.**

Sanzioni per le infrazioni al possesso di certificazione verde COVID-19 (art.4)

In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro** sia a carico dell'esercente il servizio o l'attività, sia dell'utente». Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, «si applica, a **partire dalla terza violazione**, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni**»

Svolgimento delle assemblee e delle riunioni delle associazioni

La proroga dello stato di emergenza comporta anche la proroga dei termini di una serie di disposizioni legislative. Per quanto ci riguarda, è **stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di tenere online le riunioni degli organi collegiali (assemblee e consigli direttivi) delle associazioni private anche non riconosciute (artt.73 e 106 DL 18/2020)**. Si può inoltre votare per via elettronica o per corrispondenza e all'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non previsto dallo statuto.